

Deliberazione Nr. **52**

in data 11-08-2003

COPIA**COMUNE DI CINTO EUGANEO**
PROVINCIA DI PADOVA**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione seduta Pubblica***OGGETTO:****DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE NELLA FASE TRANSITORIA DELLE DETERMINAZIONI REGIONALI**

L'anno **duemilatre**, addì **undici** del mese di **agosto** alle ore 21,00, nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

COGNOME E NOME	Presente / Assente alla seduta
GIACOMIN DOTT. IVANO	Presente
ZAMPIERI PAOLO	Assente
ZANAICA MATTEO	Presente
TREVISAN LUCIO	Presente
BISSACCO GINO	Assente
CORBINI AUSILIA	Presente
BARBIERO PAOLO	Assente
RAVAROTTO KATIA	Assente
ENEZIAN MARIA TERESA	Presente
BERTON CARLO	Presente
SALVATO MARIANO	Presente
VEDRAGHI GIUSEPPE	Presente
BENUCCI SERGIO	Presente

Presenti n. 9, Assenti n. 4

SCADE il-5.SET..2003....

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

N. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **26 AGO 2003**

.....
all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì **26 AGO. 2003**

Il Messo Comunale
F.to **Berton Alessandro**

Assiste all'adunanza il Sig. **TOSATO DR. LORIS** SEGRETARIO del Comune.

Il Sig. **GIACOMIN DOTT. IVANO** nella sua qualità di **SINDACO**, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

OGGETTO: Determinazione percentuale di applicazione del costo di costruzione nella fase transitoria delle determinazioni regionali.

PROPOSTA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTO il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001, di seguito riportato:

“9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.”

CONSIDERATO che la Regione Veneto non ha ancora legiferato in materia;

PRESO ATTO di quanto previsto all'art. 2, commi 1 e 3, del D.P.R. 380/2001:

“1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.”

“3. Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.”

DATO ATTO che in base alla normativa regionale previgente al D.P.R. 380/2001, il calcolo del contributo per costo di costruzione per gli edifici residenziali era effettuato applicando a detto costo di costruzione una percentuale variabile dall' 1,5% al 5%;

RITENUTO, nella fase transitoria delle determinazioni regionali, in ottemperanza al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di applicare sempre la percentuale minima del 5% prevista dall'art. 16 comma 9;

VISTI altresì i sottoriportati:

- comma 10 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001:

“10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6.”

- comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. 380/2001:

“2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.”

DATO ATTO che per edifici a destinazione turistica, commerciale, direzionale la percentuale applicata è variabile dall' 3,5% al 5%, come stabilito con Deliberazione di C.C. n° 183 bis del 30/12/1985;

PROPONE

1- di stabilire che, nella fase transitoria delle determinazioni regionali, in ottemperanza al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, venga applicata, per il calcolo del contributo per costo di costruzione per edifici residenziali sempre la percentuale minima del 5% prevista dall'art. 16 comma 9, salve ulteriori misure che potranno essere fissate dal Comune in conseguenza delle determinazioni regionali;

2- di stabilire, salve ulteriori misure che potranno essere fissate dal Comune in conseguenza di criteri regionali, di applicare per il calcolo del contributo per costo di costruzione:

- per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali le aliquote già fissate con Deliberazione di C.C. n° 183 bis del 30/12/1985;
- per costruzioni o impianti destinati allo svolgimento di servizi le medesime aliquote previste con Deliberazione di C.C. n° 183 bis del 30/12/1985 per le attività turistiche, commerciali e direzionali;

3- di dare atto che le misure di contributo attualmente determinate, essendo suscettibili di modificazione in conseguenza di criteri fissati dalla Regione, saranno soggette a conguaglio in ragione delle nuove misure che verranno fissate e ciò con decorrenza dalla data di entrata in vigore del più volte citato Decreto n° 380/2001;

4- di stabilire ai sensi dell'art. 16 c. 10 del D.P.R. 380/2001, al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 380/2001, il costo di costruzione determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire, non superi i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 9 dell'art. 16 del predetto D.P.R. 380/2001.



COMUNE DI CINTO EUGANEO

PROVINCIA DI PADOVA

☎ (0429) 94083 - 📠 (0429) 94084

Cod. Fisc. 82005110281



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI

Consiglio Comunale n. 52 del 11.08.2003

PARERI / ATTESTAZIONE

(Artt. 49, comma 1, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Oggetto:

DETERMINAZIONE PERCENTUALE DI APPLICAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE NELLA FASE TRANSITORIA DELLE DETERMINAZIONI REGIONALI

AREA

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' TECNICA – SI ESPRIME PARERE

Favorev.

Cinto Euganeo, 04-08-2003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBROSI GEOM. MICHELE

PARERE SULLA SOLA REGOLARITA' CONTABILE – SI ESPRIME PARERE

Favorev.

Cinto Euganeo, 04-08-2003



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. MARCO LIONELLO



IL CONSIGLIO COMUNALE



VISTA la proposta di deliberazione meglio descritta sopra;

VISTI i pareri degli uffici ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed allegati al presente atto;

UDITO l'intervento del consigliere Berton che ritiene che si possa aspettare l'emanazione dei criteri regionali;

CON voti espressi per alzata di mano,

- | | |
|------------------------|---|
| - Consiglieri presenti | n. 9 |
| - Favorevoli | n. 5 |
| - Contrari | n. 4 (Vedraghi, Salvato, Berton, Benucci) |

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione descritta sopra nella sua formulazione integrale, ovvero, senza alcuna modificazione né integrazione;

Dopo di che,

UDITA la proposta del Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

CON voti espressi per alzata di mano,

- | | |
|------------------------|---|
| - Consiglieri presenti | n. 9 |
| - Favorevoli | n. 5 |
| - Contrari | n. 4 (Vedraghi, Salvato, Berton, Benucci) |

DELIBERA

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.



Il presente verbale viene letto sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE

F.to GIACOMIN DOTT. IVANO

IL SEGRETARIO

F.to TOSATO DR. LORIS

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 26 AGO. 2003



IL FUNZIONARIO INCARICATO

Sanson Enza
Sanson

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 comma 3 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Enza Sanson

Li, _____

REGIONE VENETO
COMITATO DI CONTROLLO

N. 59272 Data 24-10-86

Sezione di
PADOVA Cl. 31 X 3B

SCADE IL 13.11.86

N. 183 bis Reg. Delib.

N. 36 di Prot.

Trasmessa il

COMUNE DI CINTO EUGANEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE stra ORDINARIA - SEDUTA pubblica DI I CONVOCAZIONE

OGGETTO: Legge Regionale 27 giugno 1985, n.61. Determinazione del costo di costruzione per interventi su edifici esistenti (ultimo comma - art. 6 legge 28.1.1977, n.10) e per costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali e relativa incidenza del contributo di concessione (art. 10, 2° comma - legge 10/1977).

L'anno millenovecentootanta cinque (1985) addì trenta (30)
 del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze;
 per determinazione della Giunta Municipale e con avvisi scritti
 in data 21.12.85 N. 3667 è stato convocato il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti		N.	COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	Presenti	Assenti	
			G.	I.				G.	I.
1	Cremonese Gianfranco	no	si		11	Staurini Paolo	no	si	
2	Riolfatto Domenico	si			12	Dalla Mutta Giusto	si		
3	Candeo Zeffiro	si			13	Rota Antonio	si		
4	Berton Francesco	si			14	Coron Giannino	si		
5	Marsilio Fortunato	si			15	Strazzacappa Mario	si		
6	Fontana Giuseppe	si							
7	Sinigaglia Ermes	si							
8	Sinigaglia Remo	si							
9	Dal Santo Luciano	si							
10	Guarise Onorio	si							

Assiste alla seduta il Sig. Buson dr. Roberto Segretario del ComuneIl Sig. Riolfatto Ing. Domenico nella sua qualità di Sindaco

assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama
 all'Ufficio di scrutatori i consiglieri signori Strazzacappa M. - Berton F. - Dalla Mutta G.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Richiamata la deliberazione nr. 135 del 7.12.1977 (Co.Re.Co. nr. 031/78 del 02.01.1978) con la quale si determinava l'incidenza per il contributo sul costo di costruzione per gli interventi su edifici esistenti (ultimo comma - art. 6 - Legge 28.1.1977, n. 10) e per costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali o direzionali (2° comma, art. 10 Legge 28.1.1977, n. 10)
- Dato atto che con successiva deliberazione nr. 133 del 21.12.1978 (Co.Re.Co. nr. 3609 del 13.02.79), in attuazione alla Legge Regionale 24.11.1978, n. 62 veniva precisato che il costo di costruzione per gli interventi di che trattasi non può superare quello stabilito annualmente con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell'art 6 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- Visto l'ultimo comma dell'art. 83 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 e ritenuto che per omissione non sono state ricomprese le costruzioni ed impianti destinati ad attività commerciali e direzionali espressamente previste assieme a quelle turistiche dal 2° comma dell'art. 10 della Legge 28.1.1977, n. 10;
- Ritenuto di riconfermare per criteri generali di uniformità ed obiettività che gli interventi su edifici esistenti e per le costruzioni ed impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, siano assoggettati alla obbligatoria presentazione, in sede di richiesta di concessione, del computo metrico estimativo o preventivo di spesa delle opere, lavori o impianti, in forma analitica, da controllarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale onde accertare che le risultanze finali di spesa, sulla base dei volumi, superfici e dati di progetto, siano attinenti ai valori di mercato;
- Ritenuto, in alternativa ai criteri sopramenzionati, che l'interessato possa chiedere, in sede di concessione, che il costo di costruzione venga stabilito ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della Legge 28 gennaio 1977, nr. 10;
- Ribadito, inoltre, che per le concessioni relative a costruzioni od impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, il Consiglio Comunale, in relazione ai diversi tipi di attività, deve stabilire la incidenza della quota del contributo relativa al costo di costruzione come sopra documentato o determinato, in misura non superiore al 10% (dieci per cento) di questo (2° comma art. 10 Legge 10/1977);
- Richiamata la Legge Regionale Veneta 27 giugno 1985, n. 61, e ritenuto per trasposizione analogica della Tabella A.4 - "Parametri per la determinazione della quota del costo di costruzione. Residenza." di differenziare le quote percentuali in relazione alla superficie ed alla ubicazione dell'edificio destinato rispettivamente ad attività turistica, commerciale e direzionale;
- ~~Dopo l'adunanza di~~

- Vista la Legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni
- Visti gli artt. 83, 111 e 117 della L.R. 27 giugno 1985, n. 61;

Con voti favorevoli nr. 13 contrari nr. ===, su nr. 13 votanti ed astenuti nr. ===
() resi e controllati in forma legale;

DELIBERA

1. — Di prendere a base, ai fini della determinazione della quota di contributo afferente il costo di costruzione per le concessioni relative ai lavori, opere ed impianti di cui all'art. 6, ultimo comma (edifici esistenti) e art. 10, secondo comma (costruzioni e impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali) della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, il costo documentato - attraverso la presentazione in forma analitica del computo metrico estimativo o preventivo di spesa delle opere, lavori o impianti da controllare, accertare e definire dall'Ufficio Tecnico Comunale. La stima analitica non può superare il costo stabilito annualmente con Decreto del Ministro dei LL. PP. ai sensi del 1° comma dell'art. 6 - Legge 10/1977.
In alternativa l'interessato può chiedere, in sede di richiesta di concessione, che il costo di costruzione venga stabilito ai sensi del 1° comma dell'art. 6 della Legge 28.1.1977, n. 10.
2. — Di stabilire nella misura sottoelencata l'incidenza del costo di costruzione per le concessioni di cui al 2° del citato art. 10, Legge 28.1.1977, n. 10:

DESTINAZIONE	SUPERFICIE DELL'EDIFICIO %		UBICAZIONE - ZONA TERRITORIALE OMOGENEA %		QUOTA MASSIMA (1)
TURISTICA	fino a mq. 150	3	A e B	0,5	5%
	da mq. 150 a mq. 250	3	C	1	
	superiore a mq. 250	3	altre zone	2	
COMMERCIALE	fino a mq. 150	3	A e B	0,5	5%
	da mq. 150 a mq. 250	3	C	1	
	superiore a mq. 250	3	altre zone	2	
DIREZIONALE	fino a mq. 150	3	A e B	0,5	5%
	da mq. 150 a mq. 250	3	C	1	
	superiore a mq. 250	3	altre zone	2	

3. — Di prendere atto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 10 per cui, qualora la destinazione d'uso delle opere di cui al precedente dispositivo n. 2, venga comunque, modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata al momento dell'intervenuta variazione.
4. — Le deliberazioni in premessa riportate si intendono, per gli interventi di che trattasi, revocate per effetto della normativa contenuta nella presente deliberazione.

(1) La quota massima dev'essere contenuta nel 10% (art. 10 secondo comma Legge 28.1.1977, n. 10).

La lettura e l'approvazione del verbale vengono rimesse alla prossima seduta Consigliare. Esteso e sottoscritto a sensi degli artt. 300-301 del T.U.L.C.P. 4.2.1915, n. 148.

IL PRESIDENTE

Ribella



IL CONSIGLIERE ANZIANO

Condello Zeffiro

IL SEGRETARIO COMUNALE

Buson Roberto

R. Pubbl. n. 325

Il Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 24.10.1986 al 4.11.1986



IL SEGRETARIO COMUNALE

Buson Roberto

li 24.10.1986

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

li 20.10.1986

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo ed è pervenuta al Comitato di Controllo - Sezione di PADOVA in data 24.10.86 prot. n. 52272, e che nei suoi confronti non sono intervenuti nei termini prescritti provvedimenti di annullamento, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi degli artt. 59 e 60 della Legge 10.2.1953, n. 62, il 13 NOV. 1986

14 NOV. 1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

